

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

30.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RUBBI EMILIO

INDICE

	PAG.
Missione e sostituzione:	
PRESIDENTE	371
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Nuove norme sulle concessioni di depositi di olii minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (1327)	371
PRESIDENTE	371, 373, 374, 375, 376, 379, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 391, 392, 393, 395
AZZARO	380, 381, 382, 383, 385, 386, 394
BELLOCCHIO	374, 375, 376, 378, 380, 383, 384, 387, 391, 392, 395
BERNARDINI	374, 382, 383, 386, 389, 394, 395
COLUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	373, 374, 375, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392, 393, 394, 395
GORIA	396
GOTTARDO, <i>Relatore</i>	372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 393, 394
LAGANÀ	375
MARRAFFINI	381, 385, 386
RUBINACCI	374, 375, 376, 382, 396
USELLINI	379

Votazione segreta:

PRESIDENTE 396

La seduta comincia alle 17,30.

MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Antoni è in missione per incarico del suo ufficio.

Comunico inoltre che, per la seduta odierna il deputato Pandolfi è sostituito dal deputato De Cinque.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sulle concessioni di depositi di olii minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (1327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulle concessioni di

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

depositi di olii minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 6 novembre avevamo esaurito la discussione sulle linee generali.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

La concessione per l'impianto e per lo esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, può essere accordata solo a soggetti aventi adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica atta a garantire la regolare gestione dell'impianto e del deposito.

Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui al precedente comma, di competenza del prefetto, deve essere sentito il parere del competente comando di Corpo della guardia di finanza, oltre ai pareri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dall'articolo 2 della legge 7 maggio 1965, n. 460.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per le concessioni di competenza degli organi regionali e non riguardano gli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti dal relatore onorevole Gottardo:

Al secondo comma sostituire le parole « di Corpo » con le parole « del Corpo » (1. 1).

Al terzo comma, sostituire le parole: « le concessioni di competenza degli organi regionali » con le altre: « le concessioni rilasciate dagli assessorati delle Regioni competenti ai sensi della legislazione vigente » (1. 5).

Dai deputati Antoni, Toni e Bellocchio:

Al terzo comma sopprimere le parole: « e non riguardano gli impianti di distri-

buzione automatica di carburante per uso di autotrazione » (1. 3);

dal relatore Gottardo:

Al terzo comma sostituire le parole: « e non riguardano gli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di trazione » con le parole: « Sono fatte salve le norme relative agli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni » (1. 4).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I provvedimenti adottati sulle domande di concessione ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, e della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali e loro derivati, compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, devono essere motivati » (1. 2).

GOTTARDO, *Relatore.* L'emendamento 1. 1 si illustra da sé. Occorre tuttavia modificarlo in quanto, come i colleghi ricordano, il parere della I Commissione affari costituzionali è stato favorevole a condizione di chiarire meglio la natura del parere del competente comando del Corpo della guardia di finanza, di cui al secondo comma di tale articolo, nonché del parere degli organi regionali di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

A me pare che non ci si dovrebbe soffermare sulla natura più o meno vincolante o più o meno consultiva di tale parere, perché dovrebbe essere scontata l'ipotesi che si tratti soltanto di un parere consultivo e non vincolante. Pertanto, poiché la formulazione del secondo comma non appare chiara, essa potrebbe essere sostituita con la seguente « sentito, ai fini prevalentemente fiscali, il parere del competente comando del Corpo », perché questo parere, che si affianca a quelli di altri sog-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

getti (sindaco, comandante dei vigili del fuoco, ingegnere capo dell'UTIF, camere di commercio), dovrebbe in effetti riguardare l'affidabilità fiscale di coloro che presentano la domanda di concessione.

Non pare invece che la letterale interpretazione di questo parere induca a specificare meglio se si tratti di un parere vincolante o di natura consultiva. Francamente mi trovo un po' in imbarazzo, perché la mia interpretazione è che si tratti di una richiesta del merito del parere. Se invece ci si vuole soffermare solo sull'aspetto formale, dobbiamo chiarire che si tratta di un parere di natura consultiva.

PRESIDENTE. Obbligatorio, ma non vincolante.

GOTTARDO, Relatore. Certamente. Non mi sento comunque in grado di risolvere definitivamente questa questione.

PRESIDENTE. Credo che la condizione che ci è stata posta dalla I Commissione affari costituzionali possa essere soddisfatta con la dizione « è obbligatorio il parere, non vincolante, del comandante di Corpo della guardia di finanza ».

GOTTARDO, Relatore. Così non sarebbe soddisfatto.

COLUCCI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Nessun parere è vincolante.

GOTTARDO, Relatore. Mi è stato detto che se non ottemperiamo alla condizione posta nel suo parere dalla I Commissione affari costituzionali, vi è il rischio di far cadere il provvedimento.

COLUCCI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Con la dizione suggerita dal presidente sembrerebbe che tutti gli altri pareri siano vincolanti.

PRESIDENTE. No. Gli altri pareri sono regolati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dall'articolo 2 della legge 7 maggio 1965, n. 460. Quindi la natura di questi altri pareri è stabilita dalle leggi che impongono di acquisirli.

GOTTARDO, Relatore. Per evitare confusione, consiglieri di aggiungere, dopo la parola « parere », le parole « non vincolante, di prevalente natura fiscale ». Vorrei in proposito che i colleghi del gruppo comunista si pronunciassero. Proprio loro, infatti, avevano sollecitato la formulazione di una espressione di questo tipo. E noi ci eravamo chiesti perché si andava a chiedere un parere del comando del Corpo della guardia di finanza, quando si sa che la Guardia di finanza è un organo ispettivo e pertanto non poteva identificarsi con il soggetto in grado di esprimere un parere all'inizio di una certa attività economica. È indubbio che siamo di fronte all'inizio di una attività economica che passa attraverso l'uso della concessione che deve essere rilasciata dall'autorità competente. L'attivazione di un soggetto ispettivo per l'espressione di un parere prima che sia compiuta l'attività oggetto possibile di ispezione, aveva ed ha creato dei dubbi. Per questo stamane mi sono permesso di precisare che il parere del comando del Corpo della guardia di finanza non è espresso tanto per identificare un determinato illecito che non può essere compiuto, essendo all'inizio di una attività, quanto piuttosto — nello spirito del primo comma dell'articolo 1, che prevede il rilascio della concessione solo per quei soggetti aventi adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica —, per illustrare eventuali precedenti di natura fiscale a carico dei soggetti che presentano la domanda di concessione.

Non mi sembra fuori luogo tale precisazione, anche se davo per scontata la natura e la sostanza del parere del comando competente. Propongo, quindi, di aggiungere l'inciso « a fini prevalentemente fiscali », identificando così la natura della materia oggetto del parere.

Se invece consideriamo la condizione espressa dalla Commissione affari costituzionali come un elemento formale necessario a stabilire se si tratta di parere vincolante o consultivo, vorrei fare presente che, trattandosi di un parere che viene espresso ad una autorità di governo (il prefetto), non possiamo riconoscere al pa-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

rere una funzione di vincolo. Pertanto è opportuno e necessario esplicitare sia l'una cosa che l'altra.

BERNARDINI. Quando la I Commissione chiede che venga meglio specificata la natura del parere credo che intenda riferirsi al parere del competente comando di Corpo e non ad altri. Si tratta cioè di un parere aggiuntivo rispetto a quelli già previsti dalla legge, per i quali l'articolo 2 della legge n. 460 detta la disciplina.

Poiché tale articolo 2 stabilisce che devono essere sentiti i pareri « del comune, del comando provinciale, dell'ufficio tecnico e delle altre amministrazioni eventualmente interessate », per questo ultimo gruppo si può specificare che è obbligatorio il parere del comando.

COLUCCI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Credo che la formulazione proposta dal relatore possa essere accolta. In considerazione del disposto dell'articolo 2 della legge n. 460, possiamo dire che il Corpo della Guardia di finanza rimane nell'ambito della normativa esistente.

BELLOCCHIO. Nella legislazione del 1965 non era previsto il parere della Guardia di finanza, la cui istituzione avviene adesso.

BERNARDINI. La normativa vigente prevede il parere di « altre amministrazioni eventualmente interessate ». Se specifichiamo che in questo ambito diventa obbligatorio il parere della Guardia di finanza, il problema sarebbe risolto, anche se con una forzatura. Non mi sembra invece sufficiente affermare che si tratta di un parere essenzialmente fiscale.

GOTTARDO, Relatore. Con la formulazione da me proposta si identifica la specificità del parere, lasciando un margine di operatività alla Guardia di finanza, che può quindi spaziare anche su argomenti di natura diversa. Non possiamo tenere conto se non di un parere, del quale inoltre non è precisata la natura se sostanziale o for-

male, che sia pervenuto con determinate modalità.

In proposito ho saputo che la Commissione affari costituzionali, nel corso della discussione in sede di parere, ha ritenuto che il parere della Guardia di finanza debba ridursi alla natura sostanziale.

PRESIDENTE. Mi sembra vi sia consenso unanime su tre punti: che il parere debba essere chiesto, che compito della Guardia di finanza sia quello di esprimere un parere a fini prevalentemente fiscali e che questo, come gli altri previsti dalla legislazione vigente, non sia vincolante.

Riterrei, pertanto, che la dizione più opportuna sarebbe: « è obbligatorio, ai fini prevalentemente fiscali, il parere non vincolante del competente comando del Corpo della Guardia di finanza ».

BERNARDINI. In base a questa formulazione potrebbe sembrare che gli altri pareri di cui all'articolo 2 della legge n. 460 sono vincolanti.

PRESIDENTE. La natura degli altri pareri è regolata dalle norme richiamate nel secondo comma e cioè dall'articolo 8 della legge n. 620 del 1955 e dall'articolo 2 della legge n. 460 del 1965.

BERNARDINI. Insisto nel ritenere che se aggiungiamo un altro parere, di natura non vincolante, si potrebbero ingenerare confusioni.

RUBINACCI. Che senso ha il parere a fini prevalentemente fiscali in sede preventiva ?

GOTTARDO, Relatore. Il soggetto che chiede una concessione, in materia tanto delicata, deve avere capacità tecnica e dal punto di vista organizzativo, ma anche capacità economica; è in questo senso che assumono importanza determinate situazioni precedenti. La richiesta di conoscere la situazione fiscale, pertanto, mi sembra corretta e risponde al fine di conoscere l'affidabilità del soggetto.

Se uno deve presentarsi con determinate capacità economiche — altrimenti non ha la possibilità di ottenere la concessione — ciò deve risultare da una determinata situazione fiscale precedente, anche se egli non ha mai esercitato il deposito di olii minerali. Si tratta, quindi, di aggiungere qualche parola che soddisfi la richiesta della I Commissione. Pertanto, ritiro il mio emendamento 1. 1 e ne propongo una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Il relatore propone la seguente formulazione:

Al secondo comma sostituire le parole: « deve essere sentito il parere del competente comando di Corpo », con le parole: « deve essere sentito, ai fini prevalentemente fiscali, il parere del competente comando del Corpo della guardia di finanza » (1. 1-bis).

RUBINACCI. Cosa intendeva il Governo con la frase: « deve essere sentito il parere del competente comando del Corpo della guardia di finanza »?

COLUCCI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Si prefiggeva l'obiettivo di sapere cosa risultasse sul piano fiscale.

GOTTARDO, Relatore. Per quanto riguarda il mio emendamento (1. 5) al terzo comma, nel corso della relazione ho precisato che per « organi regionali » devono intendersi gli assessorati delle regioni a statuto speciale che abbiano competenza a rilasciare concessioni di questo tipo. Infatti, mentre per tutte le regioni a statuto ordinario tale competenza è riconosciuta al prefetto, entro certi limiti, per le regioni a statuto speciale ed in particolare per la Sicilia, essa è riconosciuta all'ente regione e, nell'ambito di questo, all'assessorato competente.

La I Commissione ci chiede, però, di chiarire la natura di questi organi regionali.

PRESIDENTE. La Commissione si trova ora a dover identificare, secondo la richiesta della Commissione affari costituzionali, l'organo regionale competente al rilascio delle concessioni. Pertanto possia-

mo o individuare tale organo od optare perché spetti al legislatore regionale il compito di identificarlo, con il presupposto che per determinate regioni spetti all'ente regione e non già al prefetto la competenza al riguardo. Se scegliamo la prima alternativa siamo tenuti a precisare un organo; se, invece, scegliamo la seconda, dimostriamo forse di essere più rispettosi dell'autonomia organizzativa delle regioni.

BELLOCCHIO. Comunque, l'assessorato non è un organo regionale.

PRESIDENTE. Accetto l'obiezione. Però, dal punto di vista amministrativo, si dovrà stabilire se si tratterà di un atto della giunta regionale o di un atto dell'assessore. A mio avviso, sarebbe più rispettoso dell'auto-organizzazione delle regioni il fare riferimento alla legislazione vigente anche per quanto attiene all'autorità regionale chiamata a rilasciare le concessioni. Pertanto, si potrebbe ricorrere alla dizione: « dell'organo od ufficio regionale competente ai sensi della legislazione vigente », essendo vigenti sia la legislazione dello Stato sia quelle delle singole regioni.

LAGANA. Nelle regioni a statuto ordinario non è prevista questa competenza degli organi regionali. Pertanto, se la identifichiamo noi e la inseriamo nella legge, invadiamo il campo delle competenze regionali.

BELLOCCHIO. Anche per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario vi è stato un trasferimento di funzioni.

A norma di statuto, gli organi della regione sono tre: il presidente, la giunta ed il consiglio. Poi, per effetto della ripartizione delle funzioni, subentra l'assessorato. Ma, trattandosi di legislazione nazionale e volendo rimanere aderenti allo spirito dell'articolo 1, dobbiamo individuare nella giunta regionale l'organo cui spetta di rilasciare le concessioni. In tal modo, saremmo anche ossequienti rispetto al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

PRESIDENTE. Il nodo che abbiamo di fronte riguarda il fatto che spetti a noi, come legislatori, l'identificazione dell'organo o sia meglio demandarla alla legislazione regionale.

GOTTARDO, *Relatore*. Ritengo opportuno fare riferimento alla legislazione vigente. Ritiro, pertanto, il mio emendamento al terzo comma (1. 5), e ne propongo una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Gottardo, ha ridefinito il proprio emendamento 1. 5 nei seguenti termini:

Sostituire al terzo comma le parole: « le concessioni di competenza degli organi regionali » con le seguenti: « le concessioni rilasciate dagli organi delle regioni competenti ai sensi della legislazione vigente (1. 5-bis).

Veniamo ora agli emendamenti 1. 3 del deputato Antoni e 1. 4 del relatore precedentemente letti.

GOTTARDO, *Relatore*. Ho presentato lo emendamento 1. 4 perché, come i colleghi sanno, gli impianti di distribuzione automatica sono soggetti ad una legislazione particolare nella quale è previsto, ad esempio, l'istituto del comodato. Per tale ragione, vorrei pregare l'onorevole Bellocchio di ritirare il suo emendamento e di aderire alla formulazione da me proposta.

BELLOCCHIO. A nome del gruppo comunista, aderisco all'emendamento del relatore e ritiro l'emendamento 1. 3 da noi presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1. 2 del relatore.

GOTTARDO, *Relatore*. A differenza di un emendamento da me precedentemente presentato in sede di Comitato ristretto, l'emendamento 1. 2, riguarda il momento del rilascio della concessione non solo in positivo, ma anche in negativo quando, cioè, essa viene negata.

RUBINACCI. Dichiaro di astenermi dalla votazione di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 1. 1-bis.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 5-bis.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del relatore 1. 2.

(È approvato).

RUBINACCI. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé adottate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« I titolari dei depositi di oli minerali delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 1, devono essere muniti di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dai certificati di provenienza della merce, devono essere restituiti al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

Della licenza di cui al comma precedente devono essere muniti anche i titolari dei depositi di oli minerali sotto-

posti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata nonché dei depositi di gas di petrolio liquefatti per uso commerciale. Detta licenza è rilasciata dalla circoscrizione doganale o dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza.

La licenza di esercizio di cui ai commi precedenti è valida per un triennio dalla data del rilascio ed il suo rinnovo deve essere richiesto dal soggetto interessato entro il termine di scadenza; in caso di ritardo si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

Il titolare della concessione ed il locatario sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione del deposito.

La licenza d'esercizio dei depositi per uso commerciale viene sospesa dal dirigente dell'ufficio che l'ha rilasciata nei confronti dell'impianto il cui titolare o legale rappresentante sia stato rinviato a giudizio per violazioni commesse nella gestione del predetto impianto costituenti delitti, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, a termini del presente decreto o delle leggi in materia doganale.

La condanna, con sentenza passata in giudicato, per una delle predette violazioni, importa la revoca della licenza di esercizio nonché la esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti dal relatore onorevole Gottardo:

Sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« La licenza di esercizio di cui ai commi precedenti ha la durata di un triennio

dalla data del rilascio. Il soggetto interessato deve chiedere il rinnovo della licenza entro il quarto mese antecedente la scadenza di questo. L'ufficio finanziario competente deve provvedere al rinnovo entro la data di scadenza della licenza. Al soggetto interessato che richiede il rinnovo della licenza oltre il termine sopra indicato si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000 » (2. 1).

Gli onorevoli Antoni, Toni e Bellocchio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« La licenza per l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, è valida per un triennio dalla data del rilascio e s'intende decaduta ove non ne sia fatta richiesta di rinnovo alle autorità competenti, dal soggetto interessato, almeno 120 giorni prima della scadenza.

L'ufficio competente deve provvedere al rinnovo entro la data di scadenza della licenza » (2. 2).

Dai deputati Toni, Antoni e Bellocchio:

Sostituire i capoversi quarto e quinto con i seguenti:

« La cessione in locazione del deposito è proibita.

Le locazioni in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, non sono ulteriormente prorogabili oltre la loro prima prossima scadenza. Ove le stesse scadano prima di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono prorogate per un altro anno » (2. 3);

dal relatore:

Sostituire gli ultimi due capoversi dell'articolo 2 con i seguenti:

« La licenza di esercizio dei depositi per uso commerciale viene sospesa dal di-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

rigente dell'ufficio che l'ha rilasciata nei confronti del titolare o del locale rappresentante o del locatario che sia stato rinviato a giudizio per violazioni commesse nella gestione del predetto impianto costituenti delitti, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno a termini del presente decreto o delle leggi in materia doganale.

Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna, passata in giudicato, importa la revoca della licenza di esercizio nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni » (2. 6);

dai deputati Bellocchio, Antoni e Toni:

Al sesto capoverso, dopo la frase iniziale: « La licenza d'esercizio dei depositi per uso commerciale », inserire: « può essere sospesa dal dirigente dell'ufficio che l'ha rilasciata quando sia stata presentata denuncia per violazioni costituenti delitti a termini del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, a carico del titolare dell'impianto e » (2. 4);

dai deputati Antoni, Toni e Bellocchio:

Dopo il sesto capoverso aggiungere il seguente:

« Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione » (2. 5).

GOTTARDO, *Relatore*. Il testo del disegno di legge in esame, al terzo capoverso dell'articolo 2, stabilisce che la licenza di esercizio è valida per un triennio dalla data del rilascio ed il suo rinnovo deve essere richiesto dal soggetto interessato entro il termine di scadenza; in caso di ritardo è prevista l'applicazione di pene pecuniarie.

L'emendamento 2. 1 da me proposto, raccogliendo una preoccupazione già emersa in Commissione prima ed in Comitato ristretto poi, tende ad individuare un periodo determinato — nel caso specifico quattro mesi — entro il quale il soggetto interessato deve chiedere il rinnovo della licenza.

Dal momento che l'emendamento 2. 2 a firma degli onorevoli Antoni, Toni e Bellocchio è identico su questo specifico punto, quello, cioè, del termine entro il quale richiedere il rinnovo della licenza, pregherei i presentatori di ritirarlo aderendo a quello da me presentato che ritengo più completo dal momento che prevede, altresì, l'applicazione di una pena pecuniaria al soggetto che al suddetto rinnovo provveda oltre il termine sopra indicato.

BELLOCCHIO. In effetti, onorevole Gottardo, i due emendamenti sono sostanzialmente identici. Resta da vedere, però, se sia opportuno o meno stabilire una pena pecuniaria perché lei m'insegna, onorevole relatore, che molte volte può essere più conveniente pagare un'ammenda piuttosto che richiedere il rinnovo della licenza entro un termine stabilito.

GOTTARDO, *Relatore*. Io desidererei che fosse meglio precisato il momento in cui si stabilisce la decadenza perché così parrebbe che se la richiesta di rinnovo non viene effettuata 120 giorni prima della scadenza scatta la decadenza della licenza, mentre, di fatto, la licenza prosegue la sua efficacia per altri 120 giorni.

Non credo che nella intempestività di richiesta di rinnovo della licenza si possa ravvisare una fattispecie di reato così grave da determinare l'arresto di un deposito così importante e delicato come quello riguardante gli oli minerali. In pratica, l'assenza della licenza non impedisce, di fatto, l'esercizio di quella attività commerciale.

Stabilire la decadenza della licenza e l'arresto dell'esercizio soltanto perché non si è adempiuto tempestivamente ad un obbligo di natura semplicemente amministrativa, a me sembrerebbe approvare una sanzione non corrispondente ad un certo obiettivo, quello, cioè, della salvaguardia di una certa attività.

Torno ad insistere, quindi, affinché gli onorevoli Antoni, Toni e Bellocchio ritirino il loro emendamento.

USELLINI. L'obiezione del relatore riguardo all'applicazione della norma va verificata con i presentatori dell'emendamento, perché si potrebbe trovare una formulazione per cui si intenda stabilire un termine, dopo la scadenza, entro il quale deve essere fatta la richiesta di rinnovo e trascorso il quale si intende decaduta la licenza. Voglio dire che questa si intende decaduta, a meno che non si faccia richiesta di rinnovo alle autorità competenti e al soggetto interessato entro 90 o 120 giorni dalla scadenza.

Effettivamente, la pena pecuniaria proposta da 50 a 300 mila lire non ha molto senso senza l'adozione di un limite di tempo per provvedere al rinnovo della licenza scaduta.

GOTTARDO, *Relatore*. Comprendo le ragioni per cui il collega Usellini è favorevole all'adozione di un termine, ma devo ricordargli che il nostro fine è innanzitutto quello della tutela di tutti i soggetti finora privi della licenza (depositi doganali, di gas liquefatti, eccetera), perché soltanto attraverso la licenza di esercizio rilasciata dall'UTIF si attiva una parte dell'amministrazione finanziaria nei confronti di un determinato deposito o di un determinato soggetto che può essere sottoposto, quindi, a vigilanza.

Va tenuto presente che, pur considerando la delicatezza della questione, si tratta sempre di una licenza commerciale la cui presenza non esclude l'esercizio di fatto e che va considerata come qualunque altra attività economica priva della debita licenza. Poiché nella fattispecie dobbiamo rendere più vincolante il termine, abbiamo anticipato la richiesta di rinnovo a 120 giorni prima del tempo ritenuto sufficiente per espletare tutte le pratiche. Infatti, se la domanda dovesse essere avanzata, ad esempio, a 60 giorni, è evidente che l'esercizio dovrebbe essere gestito per un certo periodo di tempo in assenza di licenza poiché l'amministrazione finanziaria non è stata in grado di rinnovarla in tempo. Si creerebbe, dunque, una *vacatio* non ascrivibile al soggetto perché fino alla scadenza questi è nel pieno diritto di eserci-

tare l'attività commerciale. Egli viene multato con una sanzione variabile da 50 a 300 mila lire a seconda del tempo lasciato trascorrere prima della richiesta di rinnovo.

Se il principio su cui si basa tale norma viene riconosciuto valido, sono disposto anche a modificare le cifre delle sanzioni.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I motivi addotti dal relatore mi trovano concorde perché già in sede di Comitato ristretto avevamo approfondito con il gruppo comunista il significato dell'emendamento da esso presentato.

La differenza tra l'emendamento del relatore e quello comunista sta nel fatto che il gruppo comunista ritiene la sanzione proposta sproporzionata rispetto al tipo di impegno richiesto. Pertanto, il Governo è disponibile ad un eventuale aumento delle sanzioni pecuniarie proposte.

USELLINI. Le ragioni esposte dal relatore e dal rappresentante del Governo non risolvono il problema prospettato dall'emendamento Antoni, perché se è prevista una sanzione per il rinnovo tardivo, tale meccanismo consente una situazione di fatto a tempo indeterminato. L'emendamento Gottardo, infatti, consente la regolamentazione *sine die* con il pagamento di una pena variante da 50 a 300 mila lire.

Secondo me l'emendamento non chiarisce a sufficienza che è il soggetto interessato che deve chiedere il rinnovo entro il termine, ma prima della scadenza, e che, una volta trascorso il termine, è soggetto alla pena pecuniaria.

PRESIDENTE. Se non ho male interpretato le parole del collega Usellini, egli vorrebbe che l'ultimo periodo dell'emendamento Gottardo fosse modificato in modo tale da rendere chiaro che la sanzione prevista riguarda la richiesta di rinnovo avanzata tardivamente, ma solo ed esclusivamente entro i quattro mesi antecedenti alla scadenza, la quale è automatica quando si superi tale termine.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

Prego il relatore, se i colleghi sono d'accordo, di predisporre una nuova formulazione dell'emendamento 2. 1:

Pertanto, sospendo la discussione sugli emendamenti riferiti al terzo capoverso.

Passiamo agli emendamenti ai capoversi successivi.

BELLOCCHIO. L'emendamento 2. 3 ha lo scopo di impedire, essendo la materia particolarmente delicata, la possibilità di dare in locazione il deposito e ciò per due motivi: per evitare quanto più possibile le frodi e — anche tenendo conto delle considerazioni fatte dal relatore in sede di Comitato ristretto — per evitare che vi sia addirittura una limitazione di diritti soggettivi per quanto riguarda il titolare del deposito. In caso di infrazione, infatti, la legge punisce sia il locatario che il locatore. Vorremmo che si riflettesse quindi sulla possibilità di eliminare queste forme oscure di locazione e di comodato, in modo da responsabilizzare e penalizzare un solo soggetto e fare chiarezza sul problema delle licenze dei depositi.

GOTTARDO, *Relatore*. Ricordo tutta la discussione avvenuta in Comitato ristretto, ma non posso concordare sul contenuto dell'emendamento 2. 3 in quanto non ritengo che esistano elementi tali da giustificare la soppressione di un istituto come quello della locazione che può avere, in determinati momenti, una sua precisa giustificazione. Non si può costringere il titolare di un impianto ad esercitare contro voglia una determinata attività economica, né si può pensare che sia sempre possibile la cessione di questo impianto e il passaggio della titolarità della concessione da un soggetto a un altro. Esiste invece la possibilità di utilizzare l'istituto della locazione, e non quella del comodato, perché è stata messa in evidenza l'improprietà o la mancata aderenza di tale istituto per una attività di questo genere. È vero che nel quinto capoverso dell'articolo 2 si prevede la responsabilità solidale, ma è una responsabilità solidale solo agli effetti fiscali; e mi sembra di

poter affermare che la solidarietà nel campo esclusivamente degli illeciti fiscali introduca la necessità di una grande prudenza da parte del locatore che evidentemente dovrà ravvisare nel soggetto cui dà in gestione l'impianto determinate caratteristiche non solo di natura economica, ma anche di probità e moralità fiscale che lo possano tranquillizzare, ben sapendo che, in caso di illeciti, sarà chiamato a rispondere, quanto meno in seconda battuta. Faccio inoltre presente che il sesto capoverso dell'articolo 2 prevede la possibilità della sospensione della licenza in caso di illeciti di natura penale da parte del locatario, senza implicare il titolare della concessione.

Pare quindi al relatore che vi sia sufficiente garanzia innanzi tutto nei confronti dell'amministrazione finanziaria perché, senza penalizzare questa determinata attività economica, ma riconoscendo l'istituto della locazione che trova corrispondenza in altre attività economiche, si inserisce, con la responsabilità solidale in materia fiscale, un determinato criterio di prudenza da esercitare da parte del locatore; nello stesso tempo si tutelano i diritti soggettivi che potessero essere in certi momenti alterati da comportamenti illeciti di chi esercita l'impianto.

Per queste considerazioni prego i proponenti di rimeditare il contenuto del loro emendamento e di conseguenza di ritirarlo.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordando con i rilievi formulati dal relatore, mi dichiaro contrario all'emendamento 2. 3 che, a mio parere, crea una diminuzione del potere del concessionario. Come ricordava il relatore, la norma successiva riguardante la solidarietà oltre a darci la garanzia finanziaria, dà anche la possibilità di compiere una scelta per quanto riguarda il locatario.

AZZARO. Mi scuso se mi inserisco in un momento forse non opportuno, ma vorrei qualche chiarimento circa i rapporti che la legge stabilisce tra i due pro-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

tagonisti di questo negozio, ossia tra locatore e locatario. Tutte le responsabilità del locatario ricadono sul locante, anche il ritiro della licenza.

MARRAFFINI. La licenza viene rilasciata al locatore.

AZZARO. Il locante può essere tale in quanto è titolare di licenza che può trasferire, o perché è proprietario di attrezzature che può trasferire. Ma quali rapporti si vengono a determinare in caso di illeciti?

Le responsabilità ai fini del ritiro delle licenze su chi ricadono? Infatti può darsi che il locatario commetta una serie di illeciti senza che il rapporto tra il locante e l'ufficio che ha concesso la licenza sia minimamente turbato. Vorrei un chiarimento in proposito.

Ritengo sia giusto l'obiettivo che si pone l'emendamento Bellocchio, cioè di evitare diaframmi o interferenze che non rendano chiaro il rapporto tra amministrazione finanziaria e concessionario della licenza.

GOTTARDO, *Relatore*. Credo sia il caso di chiarire quali possono essere le ipotesi. Il titolare dell'impianto può essere titolare della concessione, regolata ai sensi dell'articolo 1, ma non è detto che abbia anche la licenza di esercizio; infatti se il titolare della concessione loca l'impianto, la licenza di esercizio viene rilasciata al locatario. Nel momento in cui quest'ultimo, nell'esercizio della sua attività e nell'impianto in locazione, commetta un illecito fiscale, le sanzioni previste per questo reato vengono inflitte al locatario; se questi è inadempiente, la richiesta passa immediatamente al titolare dell'impianto, titolare della concessione senza licenza di esercizio, perché la responsabilità è solidale. Questa l'ipotesi in cui i soggetti siano tre: titolare della concessione, titolare della licenza ed amministrazione finanziaria.

AZZARO. Si chiama ad essere responsabile chi non è assolutamente responsabile dell'azione?

GOTTARDO, *Relatore*. Soltanto qualora la capacità economica del locatario non sia sufficiente a riparare l'illecito fiscale.

Bisogna comprendere le motivazioni che sono alla base di questa norma. L'amministrazione finanziaria deve tutelarsi dall'ipotesi in cui, come l'esperienza ha mostrato, il locatario sia un prestanome e, salvo la titolarità della licenza, non abbia nulla; in questi casi quando avvenivano illeciti fiscali non era possibile avere soddisfazione per l'amministrazione finanziaria.

Si è ritenuto opportuno ricordare al locante che quando dà in locazione il bene sarà chiamato, nel caso di illecito fiscale, a rispondere in solido. Lo si invita, quindi, alla massima prudenza.

AZZARO. Per quanta prudenza può avere un individuo, non sarà mai coperto dal rischio. Inoltre bisogna presumere la buona fede.

GOTTARDO, *Relatore*. Di fronte alla proposta dell'onorevole Bellocchio ritengo sia preferibile mantenere in vita l'istituto della locazione, anche se la responsabilità solidale può sembrare, di fatto, punitiva.

AZZARO. A mio avviso ci troviamo dinanzi ad una anomalia giuridica; il principio probabilmente è giusto, ma ritengo che si debbano salvaguardare i diritti dei cittadini: nell'istituto della locazione, in cui i soggetti sono distinti, ognuno risponde delle responsabilità che assume per gli illeciti commessi. Anche se l'amministrazione finanziaria non riesce a rivalersi, non può rivolgersi a chi non ha altra responsabilità che aver compiuto un negozio giuridico con un terzo; si commetterebbe una ingiustizia nei confronti di chi, in buona fede, ha dato l'impianto in locazione.

Credo che la Commissione dovrebbe riflettere su questo punto e vorrei conoscere il parere della Commissione giustizia in proposito.

GOTTARDO, *Relatore*. La Commissione giustizia non ha sollevato alcun problema.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Neppure l'Avvocatura di Stato ha rilevato illegittimità.

GOTTARDO, *Relatore*. Questo punto è stato oggetto di ampia discussione in sede di Comitato ristretto e sono state formulate alcune ipotesi. Forse una soluzione potrebbe essere la richiesta da parte del locante di una adeguata garanzia fidejussoria il cui costo rappresenti una parte del prezzo di locazione; nulla impedisce questa cautela da parte del concedente perché non siano mortificati i suoi diritti.

Se questi sono i rimedi, rimane la necessità di tutelare l'amministrazione finanziaria dalle perdite che già ha dovuto subire per la maliziosa nascita di figure di locatario che avevano di questo solo il nome personale.

Del resto nel momento in cui al primo articolo chiediamo una adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica nei confronti del titolare della concessione, non vedo perché questo soggetto non possa chiedere analoghe garanzie al soggetto al quale da in locazione il proprio impianto.

AZZARO. Del concessionario, non del concedente.

Ora, invece, si introduce la figura del concedente. Ma, se l'Avvocatura dello Stato e la Commissione giustizia hanno espresso parere favorevole, non aggiungo altro. Credo, però, che questa sia un'anomalia.

BERNARDINI. Credo la questione più rilevante sia quella dalla dizione del sesto capoverso, che suona così: « La licenza d'esercizio dei depositi per uso commerciale viene sospesa dal dirigente dell'ufficio che l'ha rilasciata nei confronti dell'impianto il cui titolare o legale rappresentante sia stato rinviato a giudizio per violazioni commesse nella gestione del predetto impianto... ».

GOTTARDO, *Relatore*. Ho presentato, al riguardo, l'emendamento 2. 6. Già in sede di Comitato ristretto, ma anche nel

corso della discussione sulle linee generali, è emersa la necessità di non penalizzare l'impianto perché l'illecito può essere riconosciuto anche in capo ad un locatario; cosicché non si capisce perché debba essere riconosciuto anche per il resto dell'impianto, nel qual caso avrebbe completamente ragione l'onorevole Azzaro.

L'emendamento 2. 6, da me presentato, tende invece a trasformare in soggettiva la responsabilità qui individuata come oggettiva. In tal modo, se il concedente, nelle cui mani è la licenza di esercizio, ha commesso un illecito di natura fiscale, deve pagare la relativa sanzione fiscale; se, poi, è riconosciuto imputabile per tale illecito anche in via penale, deve subire anche la sospensione della licenza di esercizio. Però, in caso di locazione, per cui la licenza di esercizio è in capo al locatario, l'illecito fiscale fa scattare la sanzione nei confronti della quale è prevista la solidarietà del concedente; ma, per l'illecito penale, la sospensione della licenza avviene nei confronti del locatario e non impedisce al titolare della concessione di trovare un rappresentante il quale garantisca la funzionalità dell'impianto.

RUBINACCI. Di fatto, però, si viene a sopprimere il contratto di locazione nella fattispecie, ragione per cui accettare la dizione proposta dal gruppo comunista o la dizione proposta dal relatore sarebbe la stessa cosa. Quali garanzie, infatti, potrà avere il locante nel cercare la persona che nel futuro non commetterà illeciti? Potrà trovare la più onesta delle persone, che, però, strada facendo, di fronte a qualche miliardo di lire, finirà per commettere un illecito.

GOTTARDO, *Relatore*. Potrei dirle, a mo' di battuta, che se lei fosse il concedente ed io le chiedessi di darmi in locazione il suo impianto offrendole nel contempo un'adeguata fidejussione bancaria od assicurativa, si sentirebbe tranquillo.

RUBINACCI. In caso di illecito fiscale, come si può avere una copertura se l'eva-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

sione ammonta a centinaia di milioni o addirittura a qualche miliardo di lire?

GOTTARDO, *Relatore*. Stiamo parlando di impianti che valgono miliardi di lire.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno che i presentatori degli emendamenti esprimano i loro pareri in ordine ai chiarimenti che sono stati forniti dal relatore, in modo da valutare la possibilità di una stesura concordata degli emendamenti stessi.

BERNARDINI. Il gruppo comunista intende mantenere i propri emendamenti. Se essi fossero respinti, il gruppo comunista prenderebbe in esame il testo proposto dal relatore.

AZZARO. In sostanza, le condizioni sono talmente vincolative e « da capestro » che chiunque volesse stipulare un contratto di locazione finirebbe per non stipularlo più. Infatti, quale risarcimento potrebbe ricevere il titolare di una concessione dal locatario che commettesse un illecito fiscale? Resterebbe con un'attrezzatura che non potrebbe utilizzare se non dopo aver richiesto una nuova concessione; e lo Stato ci penserebbe due volte prima di dargliela di nuovo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Gottardo, ha presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento 2. 7:

Sostituire il terzo capoverso con i seguenti:

La licenza di esercizio di cui ai commi precedenti ha la durata di un triennio dalla data del rilascio. Il soggetto interessato deve chiedere il rinnovo della licenza almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il rinnovo della licenza è richiesto oltre il termine sopra indicato ma prima della scadenza si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Se la domanda di rinnovo non è presentata prima della scadenza la licenza si intende decaduta.

L'Ufficio finanziario competente deve provvedere al rinnovo entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo. (2. 1-bis).

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero sottolineare che il contenuto dell'emendamento proposto dal relatore è particolarmente oneroso nel punto in cui recita: « Se la domanda di rinnovo non è presentata prima della scadenza, la licenza si intende decaduta ». Pur rendendomi conto che avvenimenti di questi giorni possano aver influenzato la stesura del provvedimento in esame, vorrei invitare la Commissione a prevedere nel caso di specie una sanzione maggiore, ma non la decadenza della licenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo del terzo capoverso.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione di tale emendamento, risulta pertanto precluso l'emendamento 2. 2 a firma Antoni, Toni e Bellocchio anch'esso sostitutivo del terzo capoverso.

I proponenti insistono per la votazione dell'emendamento sostitutivo dei capoversi quarto e quinto?

BELLOCCHIO. Insistiamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 3 Toni, Antoni e Bellocchio sostitutivo dei capoversi quarto e quinto.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo degli ultimi due capoversi dell'articolo (2. 6).

(È approvato).

Risulta, pertanto, precluso l'emendamento a firma degli onorevoli Bellocchio, Antoni e Toni, aggiuntivo al sesto comma (2. 4).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche adottate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aggiunto il seguente comma:

« I prodotti petroliferi finiti possono essere trasferiti, sotto vincolo di bolletta di cauzione, ad altre raffinerie a ciclo completo, a scopo di immagazzinamento, secondo le modalità stabilite dal Ministro delle finanze ».

Gli onorevoli Toni, Antoni e Bellocchio hanno presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere l'articolo » (3. 2).

BELLOCCHIO. Dal momento che la possibilità del trasferimento già esiste, non vediamo perché debba prevedersi che attraverso l'immagazzinamento si possa operare un nuovo trasferimento di prodotti petroliferi. È questa la ragione che ci induce a chiedere la soppressione dell'articolo 3.

GOTTARDO, *Relatore*. Il relatore esprime parere contrario all'emendamento dei colleghi Toni, Antoni e Bellocchio perché, già in sede di discussione generale ho avuto modo di mettere in evidenza l'opportunità di poter utilizzare i depositi delle varie raffinerie anche per l'immagazzinamento dei prodotti petroliferi. Pertanto, nel momento in cui c'è la garanzia che si seguano determinate procedure, ritengo non si possa impedire di adoperarle anche per l'immagazzinamento.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con le osservazioni del relatore anche perché si tratta di trasferimento di prodotti in cau-

zione, cioè di prodotti che vengono trasferiti per esigenze di stoccaggio.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Gottardo, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739, è sostituito dal seguente:

« I prodotti finiti sono estratti dallo stabilimento con pagamento del tributo. Possono altresì essere estratti sotto vincolo di bolletta di cauzione per l'esportazione o per particolari impieghi, ammessi ad agevolazioni fiscali, nonché per il trasferimento ad altre raffinerie a ciclo completo, a scopo di immagazzinamento, sotto l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Ministro delle finanze » (3. 1).

GOTTARDO, *Relatore*. Dal momento che la formulazione dell'articolo 3 non era sufficientemente chiara mi sono permesso di proporre una nuova che, a mio avviso, dovrebbe fugare qualsiasi dubbio interpretativo.

Comprendo le ragioni dei colleghi del gruppo comunista preoccupati dalle possibili evasioni consentite da questi trasferimenti, ma non è neanche possibile impedire il trasferimento da una raffineria all'altra in determinate circostanze e quando questo si renda indispensabile. Il trasferimento, dunque, deve essere permesso e consentito con il rispetto delle modalità esplicitate nell'emendamento. In esso, infatti, è detto che ciò debba avvenire sotto l'osservanza delle prescrizioni dettate dal ministro delle finanze. In merito a quest'ultima frase, tuttavia, desidererei sapere dal Governo se può verificarsi una deficienza normativa perché potrebbe anche verificarsi — quando il provvedimento diverrà legge — che in assenza delle modalità fissate dal ministro i trasferimenti non si verifichino o, al contrario, si verifichino senza modalità.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE. — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

PRESIDENTE. Vorrei far notare al sottosegretario che l'emendamento, in una prima formulazione emersa in sede di Comitato ristretto, demandava l'osservanza delle prescrizioni al dettato dell'amministrazione finanziaria e non del Ministro delle finanze.

GOTTARDO, Relatore. Dal momento che abbiamo insistito perché le modalità fossero stabilite dal Ministro delle finanze, ho esplicitato tale concetto nell'emendamento.

MARRAFFINI. L'articolo 3 prevede la possibilità di trasferimento dei prodotti petroliferi finiti ad altre raffinerie a ciclo completo. Ecco, quando si parla di raffinerie a «ciclo completo», cosa si intende esattamente?

COLUCCI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Alle raffinerie che si occupano della produzione di tutti i prodotti petroliferi.

MARRAFFINI. Questa non è una risposta. Qui parliamo della possibilità di svolgere una lavorazione che permette di ricavare il massimo da alcuni prodotti petroliferi.

Attualmente in Italia vi sono alcune raffinerie che ricavano dai prodotti liquidi circa il 40 per cento di gasolio e di benzina. Quando la raffineria è a ciclo completo è possibile ricavarne anche l'85 per cento. Con questo articolo si permette, ad esempio, che una raffineria compia una prima lavorazione e poi un'altra raffineria ricavi ancora benzina e gasolio? Come viene pagato questo prodotto?

GOTTARDO, Relatore. Nell'emendamento è ben specificato che il trasferimento è «a scopo di immagazzinamento».

MARRAFFINI. Capisco che i trasferimenti per l'immagazzinamento sono dovuti alla necessità di approvvigionare in modo uniforme tutto il paese, ma non ha senso, a mio parere, parlare di raffinerie

a ciclo chiuso, perché bisognerebbe spiegarne contemporaneamente il significato. E questo diventerebbe difficile.

AZZARO. Quando parliamo di raffinerie a ciclo completo, ci riferiamo al solo aspetto fiscale, e cioè al fatto che il prodotto finito sia sottoposto o meno all'imposta di fabbricazione. Se la lavorazione per l'estrazione dal petrolio di gasolio e benzina fosse soggetta ad imposta di fabbricazione e, quindi, questi considerati prodotto finito, ai fini fiscali si tratterebbe di una lavorazione a ciclo completo.

Pertanto, a ciclo completo deve intendersi quella raffineria che produca merce per la cui estrazione è necessario pagare l'imposta di fabbricazione. Di conseguenza, l'articolo 3 prevede che sotto il vincolo della cauzione il trasferimento avviene senza che all'estrazione contestualmente segua il pagamento dell'imposta, per cui è possibile il trasferimento di prodotti da una raffineria, da cui potrebbero uscire con pagamento di imposta, ad altra raffineria a scopo di immagazzinamento.

Pertanto, si vogliono stabilire delle modalità affinché il trasferimento avvenga sotto cauzione, quindi senza pagamento preventivo dell'imposta.

L'osservazione del collega Marraffini è esatta dal punto di vista tecnico, perché non si può dire all'amministrazione finanziaria quali siano i prodotti da sottoporre ad ulteriore lavorazione.

GOTTARDO, Relatore. Concordo con l'interpretazione data dall'onorevole Azza-ro. Ricordo, infatti, che l'articolo 3 tende ad aggiungere un comma all'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1931, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 il quale prevede che i prodotti finiti siano estratti dallo stabilimento con pagamento del tributo. Inoltre, sono estratti e soggetti a cauzione quando siano destinati a successive lavorazioni.

Per altro, so per certo che le raffinerie utilizzano il greggio con diverse percentuali:

MARRAFFINI. Non tutte le raffinerie, però. Noi importiamo 6 milioni e mezzo di tonnellate di greggio liquido che per 4 milioni viene attualmente lavorato nella raffineria Saras di Moratti in Sardegna. Attualmente (ed ho presentato in proposito un'interpellanza) solo 1 milione e 600 mila tonnellate di greggio vengono sottoposte al *cracking*, mentre la restante parte dà una resa molto bassa.

La legge, praticamente permette che si sottoponga al *cracking* solo una piccola parte di greggio e che da questa si ricavi ulteriormente benzina e gasolio.

GOTTARDO, *Relatore*. Questa non è materia che riguarda l'articolo 3, il quale tende solo a consentire il trasferimento tra due stabilimenti a scopo di immagazzinamento. Questo finora non è potuto avvenire perché l'uscita dei prodotti finiti è sottoposta a tributo, per cui diventano prodotti liberi destinati o all'esportazione o a successive lavorazioni. L'emendamento prevede inoltre che « possono altresì essere estratti sotto vincolo di bolletta di cauzione per l'esportazione o per particolari impieghi... ».

MARRAFFINI. Che significa « per particolari impieghi » ?

GOTTARDO, *Relatore*. Ad esempio per la denaturazione; per ottenere prodotti agricoli abbiamo bisogno della denaturazione che può avvenire anche in altri stabilimenti (ciò è stabilito già dalla normativa vigente); si prevede quindi « il trasferimento ad altre raffinerie a ciclo completo » (quelle che già possono di per sé ottenere prodotti finiti) « a scopo di immagazzinamento, sotto l'osservanza delle prescrizioni dettate dal ministro delle finanze ». In altre parole si vuol dare la possibilità a un certo circuito di raffinerie di stabilire un'equa distribuzione di questi prodotti, come a volte si rende necessario. Ricordiamo l'esperienza del Veneto, quando le raffinerie, cioè i centri di produzione che potevano licenziare i prodotti finiti non lavoravano, per le disavventure di Monti, e quindi non si pote-

vano ritirare i prodotti, e gli stabilimenti Agip non potevano dare i prodotti ai centri di distribuzione. Noi invece consentiamo la movimentazione, purché vi sia osservanza alle norme stabilite dal ministro delle finanze.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Gottardo aveva chiesto che garanzia abbiamo che all'atto di entrata in vigore del provvedimento il ministro stabilisca le modalità di applicazione dello stesso. Posso garantire che è implicito che nel momento dell'entrata in vigore del provvedimento contemporaneamente il ministro emani le norme di esecuzione.

AZZARO. Il provvedimento poi non entra in vigore se non vi sono le modalità di applicazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai firmatari se insistono per la votazione del loro emendamento soppressivo dell'articolo 3.

BERNARDINI. Dopo i chiarimenti che ci sono stati forniti lo ritiriamo, ma ci asterremo dalla votazione dell'emendamento 3. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 1 Gottardo, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

L'articolo 3 resta pertanto definito nel testo dell'emendamento sostitutivo testé approvato.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Le operazioni di miscelezioni previste dalla lettera H della tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono subordinate alla osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

Gli onorevoli Bellocchio, Antoni e Tomi hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine le parole: « caso per caso, su specifica e motivata richiesta dell'operatore interessato » (4. 1).

BELLOCCHIO. Questo emendamento tende a disciplinare in senso restrittivo la normativa di cui all'articolo 4.

GOTTARDO, *Relatore*. Vorrei far presente all'onorevole Bellocchio che stabilire modalità di esecuzione caso per caso aggrava notevolmente quell'attività che la normativa vigente consente, senza alcuna osservanza di norme prestabilite. Il fatto che questa attività economica (l'operazione di miscelazione) sia subordinata al rispetto di determinate modalità in linea del tutto generale, pare al relatore sufficiente per dare una garanzia all'amministrazione finanziaria del rispetto delle norme. Se stabiliamo che per una miscelazione il soggetto debba presentare la domanda, se domani per esigenze di mercato la miscelazione dovesse essere diversa, dovrebbe essere necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione. Invece mi sembra che aver sottoposto questa operazione solo all'osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze, costituisca per l'amministrazione finanziaria una sufficiente garanzia.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei far presente che le modalità di esecuzione ipotizzate nell'articolo 4 non possono essere stabilite caso per caso, come ha sottolineato il relatore. Si tratta di norme di contenuto regolamentare che devono avere un carattere di generalità, altrimenti possiamo dar adito alla discrezionalità che è sempre fonte di trattativa.

Invito pertanto i proponenti a ritirare il loro emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, dopo i chiarimenti del relatore e del Governo, insiste per la votazione del suo emendamento?

BELLOCCHIO. Insisto, in quanto i chiarimenti non sono stati tali da indurci al ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 1 Bellocchio ed altri, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione finanziaria può consentire che i prodotti petroliferi siano estratti dai magazzini contemplati dal presente articolo, sotto vincolo di bolletta a cauzione, per l'esportazione o per particolari impieghi ammessi ad agevolazioni fiscali; i trasferimenti in cauzione ad altri magazzini similari possono essere consentiti solo se giustificati sotto l'aspetto economico od operativo e sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero delle finanze ».

Il relatore, onorevole Gottardo, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola « Ministero », con la parola « ministro » (5. 1).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

ART. 6.

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la circoscrizione doganale, secondo la rispettiva competenza, può consentire che, sotto vigilanza finanziaria continuativa, i prodotti di cui ai commi precedenti, compresi quelli contenuti nelle miscele e residui oleosi, nonché i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, da soli o contenuti nei materiali residuali dei serbatoi di stoccaggio o delle lavorazioni petrolifere e petrolchimiche, riconosciuti non utilizzabili, siano dispersi in modo da non poter essere recuperati ovvero siano distrutti mediante combustione e senza utilizzazione del calore. In tali casi si considerano non avverati i presupposti delle reative obbligazioni tributarie. Qualora vengano destinati alla combustione con utilizzazione del calore si rende applicabile il trattamento previsto nel precedente comma, sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

I prodotti petroliferi custoditi nei depositi liberi di oli minerali, per uso commerciale, non possono essere trasferiti ad altri depositi similari.

Il trasferimento di prodotti petroliferi ad altri depositi liberi di oli minerali, per uso commerciale, può essere autorizzato solo per i depositi di capacità superiore ai 3.000 metri cubi che assolvono la funzione di rifornimento di altri depositi. La autorizzazione, che può avere carattere di generalità anche per un solo prodotto, viene rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero delle finanze.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. Si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni.

Il divieto stabilito nel presente articolo non si applica per i depositi liberi collegati mediante tubazione a raffinerie, a depositi doganali od a depositi assimilati ai doganali di proprietà privata.

È esclusa, inoltre, dal predetto divieto la movimentazione dei prodotti petroliferi adulterati per usi agevolati, quella dei prodotti petroliferi provenienti da depositi liberi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di confezionamento nonché la movimentazione degli oli lubrificanti confezionati in appositi recipienti muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, e contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione della qualità e quantità del prodotto.

L'onorevole Gottardo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il trasferimento di prodotti petroliferi ad altri depositi liberi di oli minerali, per uso commerciale, può essere autorizzato solo per i depositi soggetti a concessione ministeriale e che assolvono la funzione di rifornimento di altri depositi. La autorizzazione che può avere carattere di generalità anche per un solo prodotto, viene rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministero delle finanze » (7. 1).

Al terzo comma sostituire le parole: « del presente articolo », con le parole: « che precedono » (7. 2).

Gli onorevoli Antoni, Toni e Bellocchio hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo periodo del comma terzo aggiungere le parole: « , e a quattro volte l'imposta relativa alle movimentazioni, abusivamente effettuate » (7. 5).

Al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo (7. 4).

Al quarto comma aggiungere le parole: « Alla condizione che sia stata assolta l'imposta determinata a mezzo di misuratori meccanici in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 15 maggio 1980, n. 179, convertito in legge 2 luglio 1980, n. 337 » (7. 3).

All'ultimo comma sopprimere le parole da: « dei prodotti petroliferi » fino a: « nonché la movimentazione » (7. 6).

GOTTARDO, *Relatore*. Vorrei far presente ai colleghi che il secondo comma dell'articolo 7 dovrebbe consentire la movimentazione di oli tra depositi liberi, purché di capacità superiore ai 3 mila metri cubi. Poiché, però, l'autorizzazione ministeriale, obbligatoria per depositi di capacità superiore a 3 mila metri cubi, è necessaria anche per i depositi di capacità superiore a 50 metri cubi o di 5 mila chilogrammi di stoccaggio per i gas di petrolio liquefatti, ho presentato un emendamento che prevede la possibilità di movimentazione tra depositi liberi a tutti i depositi sottoposti ad autorizzazione ministeriale. Questo emendamento si rende necessario in quanto nel secondo comma dell'articolo 7 non si è tenuto conto del fatto che la concessione ministeriale comprende anche altri depositi, oltre quelli superiori a 3 mila metri cubi.

BERNARDINI. La motivazione di fondo dell'articolo è da condividere, perché tende ad istaurare un maggiore controllo sulla movimentazione; infatti, escludendo quei depositi che non devono essere autorizzati dal Ministero (sotto i tremila metri cubi), si concentra il controllo sui depositi di maggiore entità.

Vorrei però rilevare che in questo modo si viene ad attribuire un valore economico notevolmente superiore ai depositi più grandi perché a loro si dà la possibilità di svolgere una funzione che non hanno i depositi sotto i tremila metri cubi.

Tutti conosciamo le vicende della catena Monti, rilevata dall'ENI e nella qua-

le sono comprese raffinerie con depositi che rientrano in questa normativa. Mi chiedo se con il provvedimento in esame si voglia favorire in qualche modo la trasformazione dei depositi delle raffinerie in semplici depositi e quindi si voglia facilitare chi intenda svolgere solo funzioni di deposito e non di raffineria. In questa chiave di lettura, sarei contrario all'articolo 7.

Sembra infatti di essere di fronte alla duplice esigenza di garantire che i trasferimenti siano controllati e di aiutare lo sviluppo di quell'operazione sulla quale l'ENI sembra stia lavorando per la trasformazione dei depositi in raffinerie, con la conseguenza oggettiva che quest'ultimo caso i depositi in oggetto vengono ad avere un valore superiore; non so quale conseguenza questo aumento di valore possa portare alla situazione economica del petroliere Monti, che attualmente è nello stato di insolvenza.

Vorrei sapere dal Governo se, nella formulazione dell'articolo, si è inteso guardare a questi problemi. Condividiamo, infatti, la necessità di limitare i trasferimenti per i depositi al di sotto dei tremila metri cubi, consentendo così all'amministrazione di operare controlli stringenti, ma siamo al tempo stesso preoccupati che questa norma possa, anche inconsapevolmente, favorire una situazione che per altri versi non condividiamo. Ci asterremo, pertanto, dalla votazione.

GOTTARDO, *Relatore*. Comprendo la preoccupazione dell'onorevole Bernardini, ma il provvedimento si riferisce alla movimentazione di prodotti liberi, che cioè hanno già assolto l'obbligo di imposta.

PRESIDENTE. Forse il problema è diverso. L'onorevole Bernardini ha teso a chiarire che non aveva obiezioni sotto il profilo fiscale; faceva solo un richiamo sulla necessità di valutare attentamente l'effetto economico che l'introduzione di questo regime produrrebbe.

GOTTARDO, *Relatore*. Attualmente la movimentazione di prodotti che abbiano

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

già assolto l'obbligo di imposta è libera, sia da depositi piccoli che da depositi grandi.

Con l'articolo 7 impediamo la movimentazione di prodotti fra depositi liberi ma non possiamo non riconoscere che — a prescindere dalla circostanza Monti-ENI — quando stabiliamo che non è possibile, senza alcun contemperamento, esigiamo di fatto che i depositi minori non potranno avere altra movimentazione che quella diretta al consumatore finale.

Di fronte a questa prospettiva credo si debba riflettere a lungo sulle esigenze di natura commerciale ed organizzativa: là dove esiste un deposito dimensionato in modo tale da poter opportunamente alimentare una serie di depositi più piccoli, non si può impedire il movimento. Con il secondo comma, pertanto, la movimentazione è ammessa purché ci sia la autorizzazione del Ministero dell'industria, di concerto con quello delle finanze, cioè dei soggetti che sono stati sollecitati a dare l'autorizzazione ministeriale per la concessione del deposito.

Devo ricordare poi che la movimentazione per depositi superiori ai tremila metri cubi riguarda il 3 per cento di tutti i depositi che si trovano in Italia. Quando considero il 3 per cento di questi depositi ed anche la concentrazione della vigilanza che è possibile in questa ristrettissima porzione del mercato, devo dire che l'amministrazione finanziaria, se svolge in maniera adeguata la sua funzione, dovrebbe metterci in grado di avere sufficienti garanzie di rispetto delle norme di legge.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore. D'altronde, anche questo argomento è stato oggetto di esame da parte del Comitato ristretto. In quella sede, le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Bernardini furono attentamente valutate.

Anche l'articolo 7 e l'emendamento presentato ad esso dal relatore fanno parte dell'impegno che è stato assunto in sede di Comitato ristretto. Pertanto, il Governo può assicurare l'onorevole Ber-

nardini che le preoccupazioni da lui manifestate non sussistono.

GOTTARDO, *Relatore*. Venendo all'emendamento 7. 5 devo dichiararmi contrario perché il prodotto di cui si tratta è un prodotto finito, che ha assolto l'obbligo di imposta e che, solo per imprudenza o per malizioso atteggiamento del titolare del deposito, viene trasferito.

Pertanto, non mi sembra il caso di introdurre il criterio di una quantificazione dell'imposta relativa, intanto perché l'imposta è già stata pagata e poi perché, nel momento in cui viene trovato il mezzo per trasportare in modo illecito od improprio il prodotto finito da un deposito ad un altro, risulta difficile stabilire quale tipo di imposta sia stato pagato. Sappiamo, infatti, che esistono prodotti simili tra loro i quali però sono soggetti ad imposte diverse.

Questo caso, comunque, riguarda il prodotto che abbia assolto l'obbligo di imposta; altrimenti, il titolare cadrebbe in un altro illecito, per il quale l'amministrazione finanziaria assume un altro comportamento.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

GOTTARDO, *Relatore*. Venendo all'emendamento 7. 4, non so quali siano state le motivazioni della sua presentazione. Se fosse soppresso l'ultimo periodo del terzo comma mancherebbe l'individuazione del soggetto che applica la sanzione.

Esprimo, pertanto, parere contrario all'emendamento.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il riferimento alla legge 7 gennaio 1929, n. 4 è necessario perché si tratta di violazione non fiscale. Mancando il rinvio a tale legge, occorrerebbe stabilire l'organo che applica le disposizioni che quella legge contiene.

Per questo motivo, anche il Governo è contrario all'emendamento.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE. — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

BELLOCCHIO. L'emendamento 7. 3 tende a rendere più rigida la norma, al fine di una maggiore cautela. Ritengo, quindi, che il relatore possa dichiararsi ad esso favorevole.

GOTTARDO, *Relatore*. Vorrei che fosse preso in considerazione non tanto un mio atteggiamento pregiudizialmente contrario a questa modifica quanto la mia partecipazione allo sforzo che stiamo compiendo per rendere il testo il più chiaro possibile.

Comprendo la richiesta del primo emendamento relativa ai misuratori meccanici — i quali, per altro, ci hanno tanto a lungo preoccupati in questa Commissione ed in Assemblea — ma faccio presente che essi servono per la rilevazione dell'obbligo fiscale, mentre il testo del comma riguarda la movimentazione di prodotti i quali hanno assolto l'obbligo fiscale. Pertanto, il ricorso ai misuratori meccanici sarebbe inutile, in questa circostanza.

BELLOCCHIO. Siamo nel campo dei depositi liberi.

GOTTARDO, *Relatore*. Cioè dei depositi che hanno assolto l'obbligo fiscale. Ora, mi sembra inutile richiedere l'uso dei misuratori meccanici, che invece abbiamo imposto per una fase di accertamento precedente.

Pur tuttavia, se si ravvisasse come necessaria tale utilizzazione, ricorderei come questa Commissione si sia a lungo e con difficoltà soffermata sull'istituto della deroga e della sospensione per l'installazione dei misuratori meccanici. E allora farei una domanda all'onorevole Bellocchio: qualora sussistesse questa deroga, come si potrebbe pretendere una presenza di misuratori meccanici, l'esigenza e la richiesta dei quali si rendono del tutto impossibili proprio perchè esiste quella famosa condizione di impossibilità per la loro installazione?

Siamo, quindi, di fronte a diverse circostanze le quali non mi sembra giustifichino la presentazione di questo emen-

damento. Per tale motivo — e senza alcun pregiudizio, onorevole Bellocchio — mi dichiaro contrario all'emendamento medesimo.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendano mantenere il loro emendamento.

BELLOCCHIO. Lo manteniamo, onorevole presidente, in un testo modificato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bellocchio, Toni e Antoni hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma aggiungere le parole:

«Alla condizione che sia stata assolta l'imposta determinata in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 15 maggio 1980, n. 179, convertito in legge 2 luglio 1980, n. 337 (7. 3-bis).

GOTTARDO, *Relatore*. Nel ribadire che tale emendamento è, a mio avviso, pleonastico, esprimo su di esso parere contrario.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa al parere del relatore.

GOTTARDO, *Relatore*. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 7. 6 perchè i prodotti dei quali l'articolo 7 consente la movimentazione dispongono di una normativa del tutto particolare ed estremamente rigorosa.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il divieto per i prodotti agricoli adulterati comporterebbe il problema della movimentazione nei settori agricoli nei quali essa è già minuziosamente disciplinata. Non esistono ragioni neanche per prevedere uguale meccanismo per i prodotti che hanno subito miscelazione. Il parere del Governo è, pertanto, contrario.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, onorevole Gottardo, sostitutivo del secondo comma (7. 1).

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, onorevole Gottardo, al terzo comma (7. 2).

(*È approvato*).

Onorevole Bellocchio, insiste per il suo emendamento (7. 5) aggiuntivo al comma ?

BELLOCCHIO. Insistiamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Bellocchio, insiste nel suo emendamento (7. 4) soppressivo dell'ultimo periodo del terzo comma ?

BELLOCCHIO. Lo ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al quarto comma ?

BELLOCCHIO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 3-bis.

(*È respinto*).

Onorevole Bellocchio, mantiene il suo emendamento 7. 6 all'ultimo comma ?

BELLOCCHIO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso con le modifiche apportate.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo l'articolo 7, il seguente articolo:

ART. 7-bis.

« Il punto 1) dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è soppresso » (7. 0. 1).

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo scopo dell'emendamento è quello di eliminare l'esenzione dell'imposta di fabbricazione sull'etilfluido, un composto a base di piombo che trova impiego nella preparazione della benzina per migliorarne il numero di ottani.

In relazione a tale uso, con legge 31 dicembre 1962, n. 1952 (articolo 11), l'etilfluido venne esentato dal pagamento dell'imposta di fabbricazione, che trovò invece applicazione nei confronti di altri prodotti similari, quale, ad esempio, il metilfluido, nonostante la loro analoga utilizzazione di additivi alle benzine.

Ovvie considerazioni di carattere equitativo pongono pertanto l'esigenza di eliminare ogni disparità di trattamento fiscale tra sostanze che hanno identità d'impiego nella preparazione di uno stesso prodotto.

A tali effetti il Governo, convinto che la via di una estensione generalizzata del beneficio previsto in favore dell'etilfluido si appalesa scarsamente praticabile, ritiene assai più motivata la soluzione che assoggetta l'indicato prodotto al medesimo regime fiscale vigente nei confronti dei prodotti similari.

BELLOCCHIO. Sugli emendamenti del Governo il gruppo comunista dichiara di astenersi perché non è possibile che su una materia così delicata il Parlamento debba essere messo di fronte ad emendamenti governativi senza aver avuto il tempo di esaminarli opportunamente così come l'esecutivo può fare, invece, per quelli presentati da noi parlamentari.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

GOTTARDO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo che, in definitiva, mira ad eliminare una agevolazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. ...

Il servizio di accertamento dei prodotti petroliferi anche con provenienza dall'estero o destinati all'esportazione, movimentati presso le raffinerie di oli minerali o gli stabilimenti petrolchimici è unificato ed affidato agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

I documenti doganali relativi alle importazioni ed esportazioni vengono perfezionati presso la sede della dogana, competente per territorio, sulla base dei predetti accertamenti.

Il servizio di accertamento dei prodotti petroliferi presso i depositi doganali ove si effettuano operazioni di miscelazione o additivazione, immissione in consumo sul territorio nazionale o trasferimenti in cauzione ad altri depositi od impianti di lavorazione è unificato. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina le modalità per l'effettuazione dell'unificazione, stabilendo i criteri in base ai quali il servizio viene affidato alla dogana o all'UTIF. In quest'ultimo caso i documenti doganali relativi alle operazioni di importazione o esportazione sono perfezionati secondo le modalità del comma precedente (7. 0. 2).

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Scopo dell'articolo è quello di evitare duplicazioni dei servizi di accertamento dei prodotti petroliferi presso le raffinerie, gli stabilimenti petrolchimici ed i depositi doganali dove avvengono operazioni di miscelazione, additivazione, trasfe-

rimenti in cauzione o immissione in consumo sul territorio nazionale.

A tal fine con il primo comma dell'articolo viene affidato il suddetto servizio presso le raffinerie e gli stabilimenti petrolchimici al personale UTIF, che già lo svolge e che è tecnicamente qualificato per la sua effettuazione (in quanto costituito principalmente da ingegneri e periti industriali).

Il secondo comma prevede che il perfezionamento dei documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione venga espletato presso la sede della Dogana competente territorialmente, sulla base degli accertamenti effettuati dal personale UTIF.

Si ritiene che in tal modo verranno resi disponibili per altri servizi circa 80 funzionari doganali, attualmente impegnati presso gli impianti ad effettuare gli stessi accertamenti fatti dal personale UTIF.

Con il terzo comma vengono unificati i servizi di accertamento dei prodotti petroliferi presso i depositi doganali nei quali vengono effettuate operazioni di miscelazione, additivazione, immissione diretta al consumo o trasferimento in cauzione ad altri depositi od impianti di lavorazione, ove quindi si compiono operazioni con caratteristiche tecniche.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilirà, tenuto conto della prevalenza del tipo di operazioni (importazioni, esportazioni, o manipolazioni e immissione nel territorio nazionale), se affidare il servizio di accertamento presso il deposito alla dogana o all'UTIF.

In quest'ultimo caso il perfezionamento dei documenti di importazione ed esportazione verrà svolto presso la dogana.

Nello stesso decreto potrà essere previsto che in prima applicazione, in attesa della sostituzione con personale tecnico UTIF, i funzionari doganali continuino a svolgere il servizio di accertamento secondo le direttive e sotto il controllo tecnico degli ingegneri UTIF.

Con quest'ultimo comma l'Amministrazione nel suo complesso non recupera personale, ma si prefigge lo scopo di affidare a personale tecnicamente più qualificato

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

l'effettuazione del servizio di accertamento e rendere omogeneo il medesimo servizio in tutti gli impianti ove si movimentano prodotti che vengono immessi in consumo o trasferiti in cauzione negli impianti di utilizzazione.

BERNARDINI. Anche se da parte nostra è stata sostenuta l'esigenza di evitare duplicazioni negli accertamenti da parte della dogana o, comunque, in generale, di evitare errori, l'articolo aggiuntivo del Governo ci appare piuttosto complesso e poiché ne siamo venuti a conoscenza solo in questo momento, vorremmo alcuni chiarimenti in merito.

Infatti, l'articolo prevede che le operazioni di controllo siano affidate alla dogana o all'UTIF. Ora, io chiedo se allo stato l'UTIF sia in grado di garantire tali controlli.

Vi è poi un'altra questione relativa al fatto che il ministro delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'effettuazione dei controlli da parte della dogana o dell'UTIF, a seconda della prevalenza del carattere tecnico dei controlli.

A me pare che nello stesso tempo debba essere specificato che in prima applicazione, in attesa della sostituzione del personale tecnico dell'UTIF, i funzionari doganali continuano a svolgere il servizio di accertamento.

AZZARO. Desidero un chiarimento da parte del rappresentante del Governo circa una contraddizione che mi sembra presente nell'articolo e rilevata ora anche dall'onorevole Bernardini.

Nei primi tre commi l'articolo aggiuntivo prevede l'unificazione degli accertamenti, il che è giusto; tale unificazione viene affidata interamente agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, ma, alternativamente e in via provvisoria, tale attività può essere trasferita agli uffici doganali, il che è in contraddizione con il principio dell'unificazione. Sembra che quanto è previsto dai primi due commi non sia preso in minima considerazione

nel terzo comma: il decreto del ministro provvede non si sa se in maniera permanente o di volta in volta. Ma può accadere che non si verifichino le condizioni necessarie all'unificazione perché, ad esempio, l'UTIF non è in grado di svolgere tale lavoro, per cui tale unificazione deve essere provvisoria e diluita nel tempo.

GOTTARDO. Poiché le difficoltà sorte dipendono in gran parte dal fatto che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo in questo momento e non è stato possibile esaminarlo in modo approfondito e poiché, d'altra parte, è necessario che il provvedimento venga approvato quanto prima, nel caso in cui il sottosegretario non sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti, si potrebbe rinviare la discussione a domani mattina.

COLUCCI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Agli onorevoli Bernardini e Azzaro che hanno manifestato qualche perplessità in ordine alla unificazione prevista nell'articolo aggiuntivo 7. 0. 2 del Governo, vorrei chiarire che non si tratta di unificare le due funzioni, ma invece di scinderle in base alle responsabilità che esse comportano: agli UTIF, per i compiti ad essi affidati per quanto riguarda gli accertamenti presso le raffinerie o gli stabilimenti petrolchimici - previsti nel primo comma -; alle dogane, per quanto riguarda quegli adempimenti di stretta competenza delle dogane - previsti nel secondo comma -. Dopo questo chiarimento invito i colleghi ad approvare l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

AZZARO. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo perché, dopo le spiegazioni date dal sottosegretario Colucci, ho ben compreso che il primo comma si riferisce al servizio di accertamento dei prodotti petroliferi anche con provenienza dall'estero o destinati all'esportazione, movimentati presso le raffinerie di oli minerali o gli stabilimenti petrolchimici, servizio che, in

questo caso, è unificato in testa agli UTIF; il secondo comma, invece, prevede che il perfezionamento dei documenti doganali relativi alle importazioni ed esportazioni, viene fatto dalle dogane; nel terzo comma, infine, si prevede l'accertamento dei prodotti petroliferi presso i depositi doganali ove si effettuano operazioni di miscelazione o additivazione, con l'unificazione del servizio, con decreto del ministro delle finanze, in testa agli UTIF o in testa alle dogane, a seconda dell'attività da svolgere. L'unificazione quindi non è un fatto provvisorio, come mi era parso di capire in un primo momento; si tratta di una diversa fattispecie ed è il ministro che stabilisce dove l'unificazione deve avvenire. A noi interessa che l'accertamento venga fatto da un unico ufficio che assuma le proprie responsabilità in merito.

BERNARDINI. Ella, onorevole sottosegretario, illustrando l'articolo aggiuntivo 7. 0. 3, aveva affermato che nel decreto del ministro delle finanze poteva essere previsto che in prima applicazione, in attesa della sostituzione con personale tecnico UTIF, i funzionari doganali continuassero a svolgere il servizio di accertamento sotto le direttive e il controllo tecnico degli ingegneri UTIF.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Riconosco che l'illustrazione che ho fatto dell'articolo aggiuntivo è stata non chiara, ma l'ho poi integrata con successivi chiarimenti.

BERNARDINI. Rimane comunque il fatto che nel primo comma si affida il servizio di accertamento agli UTIF, con l'utilizzazione di 80 funzionari doganali, e ciò non ci rende tranquilli sulla efficienza del personale UTIF.

COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella mia esposizione non ho parlato del recupero di 80 funzionari doganali. Posso comunque affermare che il

personale UTIF sarà perfettamente in grado di svolgere i suoi compiti.

BERNARDINI. Dopo i chiarimenti forniti testé dal sottosegretario, dichiaro che ci asterremo dalla votazione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Mi sembra oramai chiarito che le fattispecie di cui al primo e terzo comma dell'articolo aggiuntivo 7. 0. 3 siano diverse e che spetta al ministro delle finanze, con proprio decreto, decidere se affidare il servizio di accertamento alla dogana o all'UTIF.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, al quale si è dichiarato favorevole il relatore.

(È approvato).

BELLOCCHIO. A nome del gruppo comunista preannunzio la nostra astensione dalla votazione del disegno di legge, motivata da alcune riserve sul contesto e sulle procedure.

A nostro avviso occorre un esame globale della materia, ed invece ancora non ci è dato di conoscere il numero dei depositi esistenti! È una critica che rivolgiamo al Governo ed all'amministrazione finanziaria per il mancato controllo sugli UTIF e sulle dogane, per lo scandalo che è sotto i nostri occhi: questo disegno di legge, purtroppo, si colloca ancora su quella linea che ha consentito questi fatti.

Il gruppo comunista non è riuscito nel suo intento di migliorare quegli articoli che destavano maggiori perplessità ed in proposito vorrei rilevare come la lunga discussione che si è svolta in merito è avvenuta tra noi ed il gruppo della democrazia cristiana, mentre gli altri gruppi della maggioranza non sono intervenuti; forse il loro contributo avrebbe potuto migliorare il testo che ci apprestiamo a votare.

Resta tuttavia l'impegno del nostro gruppo a vigilare sulla gestione della legge, affinché sia sempre più efficace la lotta all'evasione fiscale.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1980

RUBINACCI. Il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale si asterrà dalla votazione del provvedimento, che, soprattutto alla luce degli scandali recenti, non sembra poter risolvere i problemi delle frodi e quindi l'evasione all'imposta di fabbricazione.

Il collega Santagati, nel corso della discussione, aveva già espresso la nostra posizione e, nel tentativo di contribuire concretamente a migliorare il testo, aveva avanzato la richiesta di avvalerci di esperti del settore. La richiesta non è stata accolta e, poiché gli emendamenti apportati non migliorano sostanzialmente il testo del disegno di legge, ci asterremo riservandoci di esercitare un controllo assiduo sull'attuazione della legge.

GORIA. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento che chiude positivamente un ciclo iniziato anni fa con interventi legislativi volti a delineare il trattamento fiscale di alcuni prodotti.

Con l'occasione desidero ringraziare, credo a nome di tutta la Commissione, il relatore che ha condotto egregiamente una vicenda non facile, vista anche la delicatezza del momento in cui la discussione si è svolta.

Prendo atto con rammarico che il voto finale non avrà l'adesione di tutti i gruppi. Ritengo tuttavia che il provvedimento potrà essere annoverato come uno di quelli per i quali si è lavorato insieme, anche se non sempre in sintonia di idee.

I problemi che sono stati affrontati in questa lunga discussione sono molti; sta ora al Governo gestire le norme in modo da rispondere alle esigenze qui manifestate.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove norme sulle concessioni di depositi di olii minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi » (1327):

Presenti	26
Votanti	17
Astenuti	9
Maggioranza	10
Voti favorevoli	17
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Battaglia, Citterio, De Cosmo, Fiori Publio, Gaiti, Garzia, Goria, Gottardo, Laganà, Merolli, De Cinque, Patria, Rende, Rubbi Emilio, Usellini, Viscardi.

Si sono astenuti:

Bellocchio, Bernardini, Conchiglia Calasso, D'Alema, Rubinacci, Sarti, Spaventa, Toni, Vetere.

È in missione:

Antoni.

La seduta termina alle 21.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO